

il Ministero della difesa ha quindi prospettato che sia il comune ad affidare i compiti, girando alla Parrocchia il contributo assegnatogli annualmente dal Comitato generale onoranze caduti in guerra a copertura di tutti i costi;

il comune, per problemi connessi ai costi e ai rischi assicurativi e agli adempimenti connessi alle normative sulla sicurezza considera questa strada complessa e comunque non priva di responsabilità, e preferirebbe una convenzione diretta tra il Ministero e la Parrocchia;

l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951 n. 204 sulle Onoranze ai caduti in guerra al terzo comma, stabilisce che le convenzioni vadano stipulate a richiesta dei comuni interessati ma senza definire come obbligatoria la stipula delle convenzioni con gli stessi;

a tutt'oggi la situazione è bloccata —:

se il Ministro intenda intervenire per consentire la stipula direttamente della convenzione tra Ministero e Parrocchia con liquidazione direttamente alla stessa dell'onere dovuto, nel rispetto quindi della legge n. 204 del 1951 ma rendendo più diretti e funzionali i rapporti. (4-10622)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

LUCIDI, DEIANA, PISTONE e TOCCI.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

la situazione abitativa nel nostro Paese sta assumendo sempre più le caratteristiche di una vera e propria emergenza sociale. Gli aumenti speculativi degli affitti e dei prezzi di vendita delle case stanno escludendo, di fatto, migliaia e migliaia di famiglie a basso reddito, e non solo, da qualsiasi possibilità di trovare una soluzione abitativa compatibile con il loro reddito;

in questo quadro generale si colloca l'attuale fenomeno delle dismissioni di grandi patrimoni immobiliari ad uso residenziale che sta riducendo drasticamente l'offerta di alloggi in locazione a canoni contrattati con le organizzazioni sindacali degli inquilini;

ha iniziato il Governo con la cartolarizzazione degli oltre 90.000 alloggi degli enti previdenziali pubblici, hanno proseguito fondi pensione delle banche, proprietari di grandi patrimoni ed assicurazioni come INA e Generali;

oltre al grave impatto su tutto il sistema abitativo del nostro Paese, da qualche tempo si sta producendo una rincorsa forsennata dell'aumento dei prezzi delle vendite in blocco di interi stabili con il conseguente aumento dei prezzi finali che esclude un numero di famiglie sempre più alto;

in alcuni quartieri della città di Roma, dove si concentrano consistenti complessi immobiliari di proprietà di società assicurative, gli inquilini stanno ricevendo proposte di vendita individuali a prezzo elevato, superiore alla media dei prezzi praticati per precedenti vendite frazionate nello stesso territorio;

anche se la natura giuridica differente (pubblica e privata) delle proprietà immobiliari in dismissione consente diverse condizioni di vendita degli immobili, ciò nonostante, secondo l'interrogante, è palesemente violato l'articolo 3 della Costituzione che esprime un principio di uguaglianza tra i cittadini di fronte alla legge, che non può non trovare un riscontro immediato nel diritto degli stessi ad usufruire, per l'acquisto degli alloggi, di condizioni non penalizzanti degli uni rispetto agli altri;

esiste una forte preoccupazione e un serio allarme tra gli inquilini in ordine alle imminenti trattative per la vendita in blocco di interi stabili delle Assicurazioni Generali a Roma, in Via Benedetto Croce e in Via del Tintoretto, per la possibile definizione di un prezzo di blocco vicino

a quello contrattato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini non più tardi di due mesi orsono per la vendita frazionata di stabili nella stessa zona di Roma e provenienti sempre dal Gruppo Generali;

la rincorsa speculativa recherebbe un grave danno finale alle famiglie interessate, circa 600, che, in tal modo, verrebbero escluse da qualunque possibilità di acquisto con pesantissime ripercussioni su un intero quartiere, nel quale sono già in corso, con analoghe difficoltà, le vendite frazionate di altri 400 appartamenti ex Generali —

se il Ministro interrogato è a conoscenza dei fatti descritti e se essi corrispondono al vero;

quali strumenti il Ministro intenda adottare per interrompere il perverso incremento dei prezzi di vendita e l'insostenibile depauperamento del già limitato patrimonio immobiliare destinato alla locazione. (3-03631)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUCÀ, MOSELLA, ZANELLA, BUEMI, MAURA COSSUTTA e VALPIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 contempla che le fondazioni di origine bancaria all'atto del consuntivo, preso l'ammontare dei proventi, detratte le spese, accantonino un quindicesimo dei fondi da mettere a disposizione dei centri di servizio per il volontariato e che tale atto si perfeziona nel momento in cui il comitato di gestione comunica alla fondazione l'erogazione della quota al centro stesso;

nell'aprile del 2001, si approvava un atto di indirizzo, previsto dalla normativa della riforma delle fondazioni, al fine di indicare le modalità con cui redigere il bilancio consuntivo 2000, nel quale veniva precisato, al paragrafo 9.7, che dai proventi vanno detratte le spese, per poi proseguire all'assegnazione dei fondi per i settori di erogazione principali, i quali

devono sussistere nella quota di almeno il 50 per cento. Successivamente a questa operazione si calcola 1/15; questo risultato viene calcolato su un totale dimezzato, ne consegue che anch'esso è dimezzato;

a seguito del predetto atto di indirizzo, doveva intervenire un pronunciamento per i bilanci successivi, il quale non è mai stato posto in essere, per cui essi sono sempre stati redatti secondo le indicazioni per il 2000;

dopo tale irregolarità, i centri del servizio per il volontariato ricorrevano in giudizio, adendo il TAR del Lazio, il quale nel luglio del 2001 sospendeva quella parte di calcolo dell'atto di indirizzo con una motivazione procedurale. A seguito di ciò il Ministero dell'economia ricorreva presso il Consiglio di Stato, il quale, invece, confermava la sospensiva, adducendo il grave danno perpetuato e l'incompatibilità del medesimo passaggio con la legge n. 266 del 1991 e con la riforma delle fondazioni;

il dipartimento del tesoro, con lettera 25 marzo 2002, precisava che, l'accantonamento suddetto, doveva essere in misura non inferiore ad 1/15 dell'avanzo di esercizio, al netto dell'accantonamento, alla riserva obbligatoria. Questo atto viene tuttora menzionato nel bilancio delle fondazioni, come atto vincolante, tuttavia continua ad essere erogata una quota inferiore ad 1/15 —

se il Ministro intenda verificare che le fondazioni bancarie, applichino correttamente la normativa in vigore, attenendosi non solo all'atto del dipartimento del tesoro, che si è peraltro conformato ai contenuti delle ordinanze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato. (4-10617)

CRISCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la signora Michelina Mariani, titolare della ricevitoria n. TE 1747/RM1733 in Piazza della Stazione n. 10 — Pineto (Teramo) —, in data 25 maggio 2000 ha

ottenuto il « rinnovo novennale » della concessione della rivendita di sali e tabacchi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 1293 del 22 dicembre 1957, contro versamento rateale del corrispettivo di euro 13.634,46;

la titolare della ricevitoria ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge mediante il regolare versamento delle 11 (undici) rate previste per il pagamento del corrispettivo dovuto;

la titolare della ricevitoria è deceduta il 1° ottobre 2002 dopo circa 29 mesi dal rinnovo per nove anni della concessione;

l'erede della titolare della rivendita ha chiesto il rimborso della differenza tra l'importo del corrispettivo a suo tempo versato e la quota parte del corrispettivo relativa al periodo che intercorre tra la data del decesso e quella della scadenza della concessione;

successivamente la ricevitoria è stata oggetto di nuova concessione ad altro titolare contro pagamento di ulteriore corrispettivo;

la direzione generale dei Monopoli di Stato con nota del 24 marzo 2004 n. 2004/16732 ha comunicato all'Ispettorato Compartimentale di Pescara che la richiesta non può essere accolta —:

se non ritenga che le ragioni che supportano la richiesta di rimborso non siano infondate e che, pertanto, sia opportuno assumere le iniziative necessarie per riconsiderare la decisione presa anche per evitare l'insorgere di possibili, dannose controversie. (4-10621)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

BONITO, LUCIDI e FINOCCHIARO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lazio ha istituito, con legge del 6 ottobre 2003, n. 31, « l'ufficio del

garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale », attribuendogli specifiche funzioni, in relazione alle competenze proprie dell'ente territoriale, da svolgere anche in elaborazione con le competenti amministrazioni statali;

la stessa legge regionale richiede che il Presidente dell'ufficio del garante dei detenuti sia scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo;

il 25 febbraio 2004 il Consiglio Regionale del Lazio ha eletto all'unanimità l'onorevole Marroni Presidente dell'ufficio del garante dei detenuti;

al fine di consentire a detto garante di poter svolgere le proprie funzioni si pone la necessità di consentirgli la visita degli istituti penitenziari;

l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario — legge 26 luglio 1975 n. 354, elenca in modo preciso i soggetti ai quali è consentito il diritto di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione;

secondo gli interroganti per le funzioni attribuite dalla legge regionale citata all'ufficio del garante dei detenuti, si deve ritenere che il suo potere di visita degli istituti penitenziari debba ricadere nella disposizione dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario e non degli articoli 17 e 78 della stessa legge, che interessano la possibilità di frequenza di soggetti volontari che agiscono con diverse finalità;

nelle more di una modifica dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, che pure si renderebbe necessaria, considerato che la Regione Lazio è stata sicuramente la prima ma non sarà l'ultima regione ad istituire con legge questa importante figura, deve essere anche considerato che l'articolo 117 del regolamento penitenziario, decreto del Presidente della